

RG. n° 15571/2025 V.G.

Tribunale di Firenze

Sezione Quinta Civile – Sezione specializzata in materia di impresa

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti magistrati:

Dott. Niccolo' Calvani	Presidente
Dott. Cristian Soscia	Giudice
Dott.ssa Laura Maione	Giudice relatore

sciolta la riserva assunta all'udienza del 5.5.2026, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Visto il ricorso col quale *Parte_1* quale socia e amministratrice di Il Feudo s.r.l., chiede a questo Tribunale di nominare un liquidatore giudiziale,

osservato che la ricorrente riferisce di aver assunto in data 27.2.2025 una determina quale AU con cui è stata accertata la causa di scioglimento ai sensi dell'art. 2484, comma I, n. 2) c.c.,

rilevato che la parte afferma che l'assemblea non è stata in grado di assumere le consequenziali delibere in ragione del contrasto tra i soci,

osservato che altro socio de Il Feudo s.r.l. è il resistente *Controparte_1*

atteso che, costituendosi in giudizio, il resistente eccepisce in primo luogo l'esistenza di una clausola compromissoria statutaria che devolverebbe agli arbitri ogni controversia, comprese quelle relative alla liquidazione,

rilevato che in comparsa si afferma che l'AU avrebbe compiuto atti in frode alla società e che, nonostante le dimissioni rassegnate, l'organo amministrativo sarebbe tuttora in carica, tanto che al punto 1 delle conclusioni la parte chiede al Tribunale di accertare che la ricorrente riveste la qualifica di amministratrice,

osservato che quest'ultima domanda non può essere deliberata nel presente procedimento di volontaria giurisdizione,

ritenuto che la clausola compromissoria invocata dal resistente non possa avere effetti in relazione al procedimento attivato, avente a oggetto l'intervento sostitutivo del Tribunale nel caso di impossibilità di funzionamento dell'assemblea dei soci, questione diversa da eventuali cause relative alla fase di liquidazione cui fa riferimento l'art. 32 dello Pt_2 ,

valutata la sussistenza dei presupposti per la messa in liquidazione della società a causa del verificarsi della causa di scioglimento rappresentata dalla impossibilità di funzionamento dell'assemblea e per la nomina di un liquidatore,

rilevato, infatti, che allo stato non risulta assunta dall'assemblea dei soci alcuna delibera di scioglimento e che le parti concordano sulla necessità di nominare un liquidatore -lo stesso resistente formula in via subordinata la domanda di nomina- senza tuttavia riuscire ad assumere una posizione concorde in assemblea,

rilevato che la nomina del liquidatore da parte del Tribunale non dà luogo ad alcuna procedura di liquidazione giudiziale, trattandosi di un mero intervento sostitutivo rispetto alla inconcludenza dell'assemblea, i cui poteri, una volta superato lo stallo, permangono quelli ordinari, con la conseguenza che l'assemblea, con le maggioranze previste per i vari casi, dovrà stabilire il compenso del liquidatore, potrà procedere alla revoca del liquidatore e alla sua sostituzione nonché alla modifica dei poteri attribuiti al liquidatore dal Tribunale,

precisato che la nomina di un liquidatore giudiziale presuppone l'esistenza di fondi sufficienti a garantire il pagamento di un suo compenso (che dovrà essere concordato con la società o, in difetto, determinato dal giudice) e delle spese di liquidazione; pertanto, laddove il liquidatore nominato non reperisse fondi sufficienti da destinare al compenso e alle spese, e per questo motivo ritenesse di non accettare l'incarico, il Tribunale non procederà alla nomina di altri liquidatori: la società resterà rappresentata dall'attuale organo

amministrativo in regime di *prorogatio* ai sensi dell'art. 2487 *bis*, comma III, c.c. e, in ipotesi di perdurante impossibilità di funzionamento, potrà essere cancellata d'ufficio dal Registro delle Imprese se, per tre anni consecutivi dalla registrazione della messa in liquidazione, non saranno stati presentati bilanci di liquidazione (art. 2490 c.c.),

osservato che, quanto ai poteri conferiti al liquidatore, si tratta dei "*poteri di legge*", vale a dire *ex art. 2489 c.c. primo comma "il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società"*, in particolare attraverso la realizzazione delle attività, il pagamento dei debiti sociali, la presentazione, ricorrendone i presupposti, di istanza per la liquidazione giudiziale, escludendosi qualsiasi successiva "autorizzazione" da parte del Tribunale al compimento di singoli atti già contemplati per legge nel mandato,

atteso che l'art. 2487 *bis* c.c. onera il liquidatore, anche di nomina giudiziale, di provvedere alla iscrizione nel Registro delle Imprese della propria nomina, ritenuto che sussistano i presupposti per la compensazione delle spese di lite tra le parti,

P.Q.M

rigettate le domande di cui al punto 1 delle conclusioni del resistente, accoglie il ricorso e per l'effetto

DICHIARA

lo scioglimento ai sensi dell'art. 2484 comma I n. 3 c.c. di Il Feudo s.r.l.;

ORDINA

al Conservatore del Registro delle Imprese di Firenze l'iscrizione del presente provvedimento nell'apposito Registro;

NOMINA

liquidatore della società la dott.ssa Controparte_2 di Firenze, con i poteri di legge *ex art. 2489 c.c.* e con diritto al compenso da determinarsi da parte dell'assemblea dei soci;

MANDA

alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al liquidatore nominato, il quale provvederà alla iscrizione della nomina, quando accettata, ai sensi dell'art. 2487 *bis* c.c. una volta che il presente provvedimento sia divenuto efficace *ex art.* 741 c.p.c..

Così deciso a Firenze nella camera di consiglio del 5.5.2026 su relazione della dott.ssa Laura Maione.

Il giudice relatore

dott.ssa Laura Maione

Il Presidente

dott. Niccolò Calvani